



Comunità Montana di Scalve

CAPITOLATO D'APPALTO

**SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PRESSO CENTRO
DIURNO SITUATO SUL TERRITORIO DEL CAPOLUOGO DI VILMINORE DI
SCALVE E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E SOGGETTI CON
PROBLEMATICHE SOCIO – ASSISTENZIALI E SERVIZIO MENSA RIVOLTO AI
DIPENDENTI DELLA COMUNITA' MONTANA DI SCALVE.**

PERIODO 01.07.2024 - 30.06.2027. CIG: B1B7DDC4EB.

**Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023, con aggiudicazione a favore
dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108, comma 2, lettera a) del D.Lgs. nr.
36/2023)**



Comunità Montana di Scalve

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART.2 – SEDE DEL CENTRO COTTURA, SEDI CONSUMO PASTI E NUMERO PRESUNTO.	4
ART. 3 – GESTIONE DEI SERVIZI	5
ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO	6
ART.5 - IMPORTO DELL'APPALTO	6
ART. 6 - OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	7
ART. 7 – PROCEDURA DI GARA	9
ART.8 - PAGAMENTO PRESTAZIONI E INTERESSI MORATORI	9
ART.9 – OBIETTIVI	10
ART. 10 – PREPARAZIONE COTTURA E CONFEZIONAMENTO	11
ART 11- TRASPORTO E CONSEGNA	14
ART 12- STANDARD	14
ART. 13 - AUTOCONTROLLO IGIENICO SANITARIO	15
ART. 14- INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO	15
ART. 15– ATTIVITA' DI CONTROLLO	16
ART. 16 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	16
ART. 17 – INDUMENTI DI LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	17
ART. 18– ORGANICO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	18
ART. 19 – RAPPORTO DI LAVORO E CLAUSOLA SOCIALE.....	18
ART. 20– RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....	20
ART. 21 - ONERI ECONOMICI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	20
ART. 22 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI.....	21
ART. 23 - DIVIETO DI SUBAPPALTO O CESSIONE DI CONTRATTO	22
ART. 24 - COMPETENZE DELLA COMUNITA' MONTANA DI SCALVE	22
ART. 25 – TUTELA DELLA PRIVACY.....	23
Art. 26 - ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	23
Art. 27- PENALITA'	24
Art. 28 - NORME SULLA SICUREZZA- DUVRI.....	24
Art.29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	25
ART. 30– REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI CONTRATTUALI.....	26
Art. 31 – RECESSO UNILATERALE DELL'APPALTATORE E DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	26
Art. 32– GARANZIA DEFINITIVA	27
ART. 33- AGGIUDICAZIONE APPALTO-STIPULA CONTRATTO E RELATIVE SPESE ED ONERI ACCESSORI.....	28



Comunità Montana di Scalve

ART. 34- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	28
Art. 35 - REFERENTE DELLA COMUNITA' MONTANA	28
Art. 36 – CONTROVERSIE.....	29
Art. 37- CLAUSOLA INTEGRATIVA.....	29
ART. 38- DISPOSIZIONI FINALI	29



Comunità Montana di Scalve

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di preparazione e confezionamento di pasti per la consegna a domicilio o presso il centro anziani di Vilminore di Scalve, tramite servizio catering.

Lo stesso consiste in :

- a) servizio di mensa per anziani da consumarsi presso un centro anziani situato sul territorio del Capoluogo di Vilminore di Scalve, in via Polini n. 7 e servizio di pasti a domicilio rivolto a soggetti anziani o soggetti con problematiche di carattere socio-assistenziali. Sono considerati utenti del servizio le persone di età pari o superiore ad anni 60, gli invalidi civili titolari di pensione e gli inabili al lavoro a condizione che non prestino attività lavorativa, le persone portatrici di handicap in base all'art. 3 comma 1, della Legge 05/02/1992 n. 104, persone temporaneamente prive dell'autonomia personale e persone a rischio di emarginazione sociale con impossibilità motivata a prepararsi autonomamente il pasto
- b) servizio di mensa rivolto ai dipendenti della Comunità Montana di Scalve e dei 4 Comuni (Azzone, Colere, Vilminore di Scalve e Schilpario), presso la sede del centro anziani di Vilminore di Scalve in via Polini n.7.

Il servizio dovrà essere garantito con consegna con mezzi propri e/o in dotazione all'Ente, idonei e dedicati, di pasti caldi, a favore dei progetti di cui al precedente punto a), residenti nei Comuni afferenti alla Comunità Montana di Scalve (Azzone, Colere, Vilminore di Scalve, Schilpario)

L'affidatario dovrà operare secondo le norme contenute o richiamate nel presente capitolato.

L'affidatario dovrà garantire:

- fornitura e stoccaggio e conservazione delle derrate per la preparazione degli alimenti;
- cottura, preparazione, porzionamento dei pasti nella cucina nella disponibilità della ditta affidataria e la puntuale consegna a domicilio degli stessi;
- fornitura di contenitori adatti al trasporto del pasto e che garantiscano il mantenimento della temperatura ed igienicità e quant'altro occorrente per la regolare esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario assume specifico obbligo di verificare quotidianamente la provenienza e le scadenze dei prodotti alimentari utilizzati.

La gestione del servizio pasti a domicilio e la consegna del pasto del pranzo presso la cucina è composto da un primo piatto, secondo con contorno, frutta, pane e acqua.

ART.2 – SEDE DEL CENTRO COTTURA, SEDI CONSUMO PASTI E NUMERO PRESUNTO.



Comunità Montana di Scalve

I pasti dovranno essere preparati dall'appaltatore nella stessa giornata di consumo, caldi multi porzione, presso un centro cottura di proprietà o nella disponibilità dello stesso, sito ad una distanza percorribile entro un arco temporale massimo di 50 minuti - verificabile a cura del Comunità Montana di Scalve mediante l'applicazione Google Maps in assenza di traffico - dalla sede di consumo dei pasti e con capacità produttiva idonea all'espletamento del servizio.

Nel caso in cui i locali del centro di cottura non siano di sua proprietà, l'impresa dovrà dimostrare di averne la piena disponibilità per la durata corrispondente all'intero periodo contrattuale.

A tal fine, in sede di partecipazione alla gara, il concorrente dovrà presentare formale dichiarazione di impegno a procurarsi un centro di cottura in luogo raggiungibile nei tempi massimi sopra indicati. Sulla base di detto impegno, ai fini della stipula e della successiva esecuzione del contratto d'appalto, l'appaltatore dovrà fornire alla stazione appaltante prova della disponibilità effettiva di un centro cottura sito ad una distanza percorribile entro un arco temporale massimo di 50 minuti dalla sede di consumo dei pasti e con capacità produttiva idonea all'espletamento del servizio.

Il centro di cottura dovrà possedere le autorizzazioni e/o abilitazioni sanitarie, amministrative ecc. necessarie per l'esercizio dell'attività e il regolare funzionamento del servizio.

I pasti dovranno poi essere trasportati con il sistema del legume fresco-caldo in multi porzione a domicilio o e presso i locali indicati nei quali viene consumato il pasto (terminali di consumo) dove è presente un'utenza così distribuita:

SEDI/LOCALI	NUMERO PASTI INDICATIVI PER TRIENNIO
Pasti a domicilio: Comuni della Valle di Scalve	30.360 circa (euro 7,00 euro con in iva al 5%- 7,35 euro)
Anziani e Dipendenti Comunità Montana di Scalve: presso i locali del centro Anziani Vilminore di Scalve	9.200 circa (euro 7,00 euro con in iva al 5%- 7,35 euro)
Totale pasti	39560

Il quantitativo di pasti indicato in tabella è meramente indicativo e potrà variare in funzione del numero dei dipendenti della CM Scalve ed al numero anziani che richiederanno di usufruire del servizio pasti.

L'utenza è composta dall'utenza descritta nell'art 1 del presente capitolato d'appalto.

ART. 3 – GESTIONE DEI SERVIZI

La gestione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle modalità e delle indicazioni che verranno fornite dal Responsabile dell'Area Servizi Socio-Assistenziali della Comunità Montana di Scalve.



Comunità Montana di Scalve

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato avrà una durata pari a mesi 36 a partire dal 01.07.2024 e fino al 30.06.2027, con possibilità di proroga di anni 1.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice"), l'Amministrazione si riserva, per motivate ragioni, di dare avvio anticipato alle prestazioni nelle more della stipula del contratto. Ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice, l'esecuzione anticipata delle prestazioni è sempre disposta nelle more della stipula del contratto nelle ipotesi di cui al richiamato comma 9.

Allo scadere del periodo previsto dal primo comma, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi, previa comunicazione da inviare a mezzo PEC all'operatore economico aggiudicatario.

ART.5 - IMPORTO DELL'APPALTO

Il prezzo a base d'asta per singolo pasto consumato in loco comprensivo di tutte le voci di costo, I.V.A. esclusa, è stabilito in Euro 7,00 per il servizio pasti a domicilio e per il servizio di pasti presso il centro anziani di Vilminore di Scalve, come descritto nel comma 1 del presente capitolato

Non sono ammesse offerte in aumento.

Pertanto il valore complessivo dell'appalto, per il periodo 01.07.2024 – 30.06.2027, ammonta ad Euro 276.920,00 (IVA esclusa) oltre Euro 1.000,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso.

Le stime di cui sopra sono meramente indicative e non impegnano in alcun modo e a nessun titolo la Comunità Montana di Scalve.

Il prezzo così stabilito si intende comprensivo di ogni spesa accessoria.

La Ditta non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta di qualsivoglia natura, economica e non, a causa del mancato raggiungimento del numero dei pasti indicati, mentre è tenuta a preparare tutti i pasti richiesti, anche se superiori al numero presunto.

I pagamenti vengono corrisposti mensilmente su presentazione di regolare fattura previo riscontro, della corrispondenza fra il numero dei pasti effettivamente erogati e la somma esposta.

I pagamenti vengono effettuati a trenta giorni dalla data di presentazione della fattura

Successivamente alla prima annualità di durata del servizio, la revisione del prezzo sarà operata, sulla base dell'adeguamento ISTAT.

Il valore dell'eventuale periodo di rinnovo di 12 mesi risulta pari ad Euro 92.106,00 (IVA esclusa) oltre euro 1000,00 per i costi di sicurezza non soggetti a ribasso.



Comunità Montana di Scalve

ART. 6 - OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. nr. 36/2023 (massimo 100 punti), che verrà determinata secondo le modalità di seguito riportate:

- fino a 70 punti per l'offerta tecnica (qualità);
- fino a 30 punti per l'offerta economica (prezzo).

a) OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)

Nella fase di presentazione delle offerte, le imprese partecipanti dovranno presentare un'offerta tecnica, sotto forma di una relazione illustrativa, la quale dovrà essere composta da un numero massimo di 10 pagine fronte/retro o 20 pagine stampate solo su un lato. La relazione illustrativa dovrà essere sviluppata secondo la struttura indicata nella tabella seguente e comprensiva di tutti gli elementi sotto indicati. L'attento rispetto della suddivisione degli argomenti, unita alla capacità di sintesi dei concorrenti, agevolerà l'attività valutativa della Commissione Giudicatrice; diversamente, la stessa non sarà messa in condizione di valorizzare appieno il merito della proposta, con conseguente rischio di penalizzazione del punteggio da attribuire.

Elemento	Descrizione sub elemento	Punti massimo sub elemento	Punteggio massimo elemento
Aspetti organizzativi ed esperienza del concorrente	Organizzazione generale della ditta indicante la politica aziendale e le finalità, comprensivo di organigramma delle figure apicali e di coordinamento	3	21
	Politiche aziendali di qualità, sistemi di controllo e verifica della qualità dei servizi erogati. Possesso di certificazioni di qualità applicata ai servizi di ristorazione e/o inerenti al sistema di sicurezza nella gestione alimentare	5	
	Esperienza maturata nella gestione dei servizi di cui all'oggetto (1 punto per ogni anno di esperienza)	4	
	Servizi analoghi gestiti per conto di enti e amministrazioni pubbliche o private nel territorio (1 punto per ogni servizio)	9	
Gestione del servizio	Organizzazione e modalità di svolgimento del servizio: definizione dell'impianto organizzativo con attenzione ai ruoli e alle funzioni coinvolte, strettamente connesse all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto	2	37



Comunità Montana di Scalve

	Sistema di acquisizione dei prodotti e selezione dei fornitori. Utilizzo di prodotti biologici marchio I.G.P e D.O.P	9	
	Capacità di garantire il controllo e la sicurezza degli alimenti. Gestione del Sistema di Autocontrollo Food Hazard Analysis HACCP ai sensi del D.Lgs n. 157/97	8	
	Idoneità del menù rispetto alle peculiarità dell'utenza nel rispetto delle normative vigenti	6	
	Sistemi di rilevazione e gradimento della qualità percepita dagli utenti	6	
	Piano di aggiornamento/formazione del personale	3	
	Modalità di raccordo con l'Ente Appaltante	3	
Gestione personale	Organizzazione e gestione del personale, con particolare riferimento alla gestione di imprevisti ed emergenze, alle modalità di sostituzione del personale assente e al contenimento del turn – over	3	6
	Modalità di selezione del personale	3	
Proposte di miglioramento del servizio, senza oneri aggiuntivi per l'affidante	Proposte migliorative del servizio rispetto ai requisiti minimi previsti nel capitolato	6	6

b) OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)

Il coefficiente 30 (punteggio massimo) sarà attribuito all'impresa partecipante che produrrà il prezzo più basso, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo unitario posto a base d'asta così suddiviso:

- **PREZZO UNITARIO NEGOZIABILE SU CUI PRESENTARE OFFERTA**
Somministrazione pasti a domicilio e presso il Centro diurno di Vilminore Euro 7,00 oltre all'IVA nella misura di legge per ogni pasto distribuito e consegnato;

Alle altre imprese partecipanti si attribuiranno punteggi mediante la seguente proporzione:

$$\text{prezzo offerto: prezzo più basso} = 30 : x$$

In caso di erronea formulazione dell'offerta economica, si applicherà il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione.

Sono ammesse solo offerte in ribasso sull'importo unitario posto a base d'asta.



Comunità Montana di Scalve

Qualora talune offerte economiche presentassero un carattere anormalmente basso rispetto alle prestazioni richieste, ivi compreso la formazione del prezzo con l'applicazione del costo del lavoro inferiore ai valori del C.C.N.L., il Presidente di Commissione si riserva di effettuare gli accertamenti necessari, chiedendo per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta, al fine della verifica, tenendo conto delle spiegazioni ricevute.

Qualora, sulla base dei dati accertati e delle verifiche effettuate, tali accertamenti confermassero l'anomalia dell'offerta, si procederà all'esclusione delle offerte anomale dalla gara, in tal caso le ditte non potranno avanzare eccezioni o pretendere compensi od indennizzi di sorta.

Il punteggio complessivamente attribuito all'offerta è dato dalla somma del punteggio attribuito all'offerta economica e di quello attribuito all'offerta tecnica; il servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà realizzato il punteggio finale più elevato.

La Comunità Montana di Scalve si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta congrua o di non procedere all'aggiudicazione.

ART. 7 – PROCEDURA DI GARA

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con l'utilizzo del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs 36/2023;

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D. Lgs. nr. 36/2023.

La stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it

ART.8 - PAGAMENTO PRESTAZIONI E INTERESSI MORATORI

Il pagamento del corrispettivo avverrà in rate mensili entro 30 giorni dalla data di verifica della conformità dei servizi erogati, rispetto alle previsioni contrattuali, e della regolarità contributiva (DURC) da parte della Comunità Montana e dietro presentazione di regolare fattura, la quale dovrà essere accompagnata da un prospetto indicante il numero dei pasti erogati nel mese di riferimento per quanto concerne il pagamento dei pasti a domicilio e presso il centro anziani rivolti a soggetti anziani o con bisogni assistenziali

Per quanto concerne i dipendenti pubblici, l'ente affidatario dovrà essere dotato di POS al fine di poter utilizzare i buoni pasto dei dipendenti stessi.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.



Comunità Montana di Scalve

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato in ogni suo avere per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 3 della legge 163/2010 (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010) l'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore dovrà provvedere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Si stabilisce sin da ora che l'Amministrazione potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'impresa aggiudicataria, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

La Comunità Montana di Scalve secondo il proprio regolamento interno provvederà a rivalersi sull'utente in merito alla compartecipazione al servizio pasti a domicilio e pasti presso la mensa del centro di Vilminore.

ART.9 – OBIETTIVI

Il servizio pasti a domicilio e presso il Centro anziani di Vilminore di Scalve è istituito come intervento che concorre ad ampliare l'offerta di prestazioni a soggetti anziani o soggetti con problematiche di carattere socio-assistenziale, nonché i dipendenti dei Comuni e della Cm Scalve. Sono considerati utenti del servizio le persone di età pari o superiore ad anni 60, gli invalidi civili titolari di pensione e gli inabili al lavoro a condizione che non prestino attività lavorativa, le persone portatrici di handicap in base all'art. 3 comma 1, della Legge 05/02/1992 n. 104, persone temporaneamente prive dell'autonomia personale e persone a rischio di emarginazione sociale con impossibilità motivata a prepararsi autonomamente il pasto

- servizio di mensa rivolto ai dipendenti della Comunità Montana di Scalve e dei 4 Comuni (Azzone, Colere, Vilminore di Scalve e Schilpario), presso la sede del centro anziani di Vilminore di Scalve in via Polini n.7.

Pertanto, obiettivi fondamentali del servizio pasti a domicilio sono:

- 1) ampliare l'offerta delle iniziative e delle prestazioni a favore delle persone sopra nominate
- 2) potenziare il servizio di assistenza domiciliare o presso luogo di socializzazione (centro anziani);
- 3) favorire il recupero e il mantenimento del miglior grado di benessere psicofisico della persona



Comunità Montana di Scalve

garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione;

- 4) consentire anche al cittadino in difficoltà un'esistenza autonoma nel normale ambiente di vita riducendo le esigenze di ricorso alle strutture residenziali;
- 5) mantenere l'unitarietà del nucleo familiare evitando la perdita di ruolo da parte dei componenti più deboli;
- 6) assicurare alle famiglie con soggetti in situazione di grave bisogno un intervento di appoggio e di sostegno.

Inoltre l'obiettivo del servizio è anche di garantire un pasto completo a domicilio ad anziani, disabili e persone in condizioni di svantaggio, nonché ai dipendenti della CM Scalve e dei 4 comuni come indicato nell'art'1 del presente capitolato

ART. 10 – PREPARAZIONE COTTURA E CONFEZIONAMENTO

I pasti dovranno essere preparati nel rispetto di tabelle dietetiche predisposte da un medico dietista appositamente incaricato dall'affidatario, esclusivamente con derrate alimentari di qualità garantendo genuinità e freschezza ed assicurando sempre le condizioni atte a preservare le caratteristiche organolettiche ed igieniche del cibo, nonché nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

Non devono in alcun caso essere utilizzati:

- 1) conservanti ed additivi chimici nella preparazione dei pasti;
- 2) residui dei pasti dei giorni precedenti;
- 3) prodotti derivanti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati) o che contengono O.G.M..

Oltre ai casi sopra menzionati è vietata la somministrazione di alimenti precotti.

Il pasto dovrà essere così composto:

- primo piatto;
- secondo piatto;
- contorno di verdure cotte o crude;
- un frutto di stagione;
- un panino;
- acqua

Il menù proposto deve prevedere una turnazione settimanale per 4 settimane e dovrà variare stagionalmente.



Comunità Montana di Scalve

Si chiede che per ciascuna settimana sia garantito:

- dal lunedì alla domenica (per i pasti a domicilio);
- dal lunedì a venerdì presso il centro anziani di Vilminore di Scalve per i dipendenti della CM Scalve, dei Comuni e gli utenti che usufruiscono del servizio.

Il menù dovrà essere consegnato al Servizio Sociale della CM Scalve per l'approvazione prima di essere attuato.

L'affidatario potrà proporre l'introduzione di modifiche migliorative al menù offerto; viceversa potrà apportare variazioni al menù previsto solo in seguito alla mancata consegna di derrate alimentari o per altri fattori contingenti, dimostrabili e segnalati per tempo alla Comunità Montana. Il Servizio Sociale potrà chiedere la variazione del menù proposto in riferimento al singolo utente con riferimento a specifiche patologie certificate (es. allergie, intolleranze alimentari o malattie metaboliche, diabete etc.) o specifiche esigenze valutate dall'Assistente Sociale. Resta inteso che tutte le modifiche, indipendentemente da chi le propone, dovranno essere frutto di specifico accordo.

L'affidatario quindi si impegna a:

- a) preparare, cucinare e confezionare, presso un centro di cottura avente la capacità di fronteggiare il fabbisogno giornaliero del servizio, di proprietà o comunque in disponibilità della Ditta Appaltatrice, i pasti richiesti, rispettando la normativa vigente in materia e garantendo una dieta equilibrata per anziani. I pasti dovranno essere preparati dall'appaltatore nella stessa giornata di consumo, caldi multi porzione, presso un centro cottura di proprietà o nella disponibilità dello stesso, sito ad una distanza percorribile entro un arco temporale massimo di 50 minuti
- b) trasmettere all'Ufficio Servizi Sociali della Comunità Montana di Scalve, entro un mese dall'avvio del servizio, la carta del menù contenente l'elenco delle portate che l'affidatario intende garantire precisando la presumibile alternanza periodica;
- c) individuare un proprio incaricato, di esperienza e qualifica professionale adeguate, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto al CM Scalve entro giorni quindici dalla firma del presente contratto, al quale attribuire il ruolo di responsabile e di referente del servizio nei riguardi della CM;
- d) effettuare il servizio a domicilio come descritto nel presente art. 10, compreso la domenica e le festività infrasettimanali. In caso di pasto richiesto la domenica e nelle festività, lo stesso verrà consegnato a cura degli addetti alla distribuzione il giorno antecedente non festivo. In tale giorno quindi saranno consegnati i due parti;
- e) consegnare il pasto entro e non oltre dal terzo giorno all'invio dell'attivazione da parte dell'ufficio servizi sociali della CM Scalve; qualora il servizio sociali valuti la necessità di una situazione urgente, il pasto dovrà essere attivato dal giorno successivo della comunicazione da parte dell'Ufficio Servizi Sociali che dovrà essere fatta entro le ore 18.00 e ritenuta valida anche se effettuata telefonicamente e solo successivamente formalizzata via pec;
- f) confezionare i pasti in vaschette monoporzione e monouso, sigillate e compatibili per microonde. I primi piatti, i secondi piatti e i contorni devono essere conservati in recipienti differenti ma inseriti in un unico contenitore idoneo al trasporto. Tutti i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti, nonché sottoposti a regolare



Comunità Montana di Scalve

manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione e devono essere tali da consentire un'adeguata pulizia e disinfezione e devono essere sostituiti dall'affidatario in caso di usura;

g) adottare e applicare un programma di pulizie e sanificazione dei locali del centro di cottura, pienamente conforme a quanto previsto dal DPR 327/80 e dal Regolamento CE/852/2004 e conforme alla normativa vigente;

h) fornire all'Ufficio Servizi Sociali del Comune la carta del menù stagionale e attendere l'approvazione prima di essere attuato. Il menù verrà consegnato dall'ente affidatario agli utenti. Deve essere garantita una turnazione dei pasti nell'arco della stessa settimana e nell'arco del mese, al fine di garantirà una varietà di alimenti;

i) garantire, qualora alcuni degli utenti presentino particolari patologie, la preparazione di pasti dieteticamente compatibili (solo se indicati da prescrizione medica);

l) adottare modalità organizzative funzionali per l'espletamento del servizio.

La CM Scalve vigilerà sul servizio per tutta la sua durata con le modalità discrezionalmente ritenute più idonee, senza che l'affidatario possa eccepire eccezioni di sorta.

L'accesso al servizio è consentito solo ai soggetti ammessi alla Comunità Montana di Scalve

Per quanto concerne il pasto a domicilio dovrà essere consegnato tra le ore 11.00 e le ore 12.30; mentre per chi usufruisce del pasto presso il centro, lo stesso deve essere consegnato dalle ore 12.00 alle ore 12.30.

Per qualità si intende la qualità igienico, nutrizionale, organolettica e merceologica dovrà inoltre essere garantito quanto previsto dal D.Lgs. 26/05/1997 nr. 155 in materia di igiene dei prodotti destinati all'alimentazione umana e della procedura di controllo e sorveglianza (applicazione del sistema HACCP) senza alcun onere a carico della Comunità Montana di Scalve.

E' a totale carico della ditta appaltatrice ogni spesa per l'acquisto delle derrate alimentari, programma controllo alimenti (sistema HACCP) e distribuzione pasti.

Le richieste di ammissione sono pertanto valutate dal Servizio Sociale che definisce, sulla base delle condizioni sociali e parentali dell'utente e del contesto familiare, l'attivazione del servizio pasti a domicilio. L'affidatario del servizio viene preventivamente informato del numero e nominativo degli utenti da parte dei Servizi Sociali con trasmissione via pec di copia delle istanze di accesso al servizio (su modello predisposto dall'ufficio) sottoscritte direttamente dagli utenti o dai parenti.

Tale procedura verrà eseguita in prima istanza all'avvio del servizio e in seguito, ogni volta che perverrà al Servizio Sociale una nuova richiesta di accesso al servizio stesso, con indicata la data di avvio.

Nel caso di sospensione temporanea o definitiva del servizio pasti a domicilio l'utente è tenuto a darne comunicazione al Servizio Sociale il quale, a sua volta, provvederà ad informare la ditta affidataria al massimo entro le ore 18.00 del primo giorno precedente la sospensione e/o interruzione, salvo situazioni urgenti e non prevedibili per cui la comunicazione venga effettuato entro il giorno stesso alla sospensione entro le ore 9.30.



Comunità Montana di Scalve

La ditta appaltatrice dovrà garantire la possibilità di attivazione di TRR (Tirocini Riabilitativi Risocializzanti), in collaborazione con il servizio sociale della CM Scalve, con la precisazione che la copertura assicurativa INAIL/RC non è a carico dell'appaltatore e il compenso mensile agli utenti viene erogato dall'Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e di Scalve.

ART 11- TRASPORTO E CONSEGNA

Il trasporto e la consegna, di norma da effettuare con mezzi dell'affidatario, presso il domicilio degli utenti o la sede del centro anziani di Vilminore di Scalve devono essere effettuati da personale assunto o volontario individuato dalla ditta che garantiscano competenza e attenzione alla mansione ed all'aspetto relazionale dell'attività. Il personale dovrà effettuare le prestazioni con diligenza, riservatezza e tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti assistiti. Gli operatori incaricati provvederanno a consegnare il pasto personalmente al beneficiario.

Il trasporto e la consegna a domicilio può essere effettuato anche da volontari, dal personale assunto dall'affidatario o da altre persone ad hoc individuate (borse lavoro, tirocini formativi, ecc.) purchè adeguatamente formate e che vengano rispettati i principi e le finalità del presente capitolato. L'affidatario dovrà avere cura di assemblare i pasti in contenitori riconoscibili, apponendo il nome del destinatario, nei quali i singoli componenti del pasto devono essere sigillati separatamente (contenitori diversi per il primo, il secondo ed i contorni) in modo tale da evitare fuoriuscite.

Nel caso in cui, al momento della consegna, il beneficiario non apra all'incaricato, oppure l'incaricato stesso rilevi una criticità nelle condizioni di salute dell'utente, dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Sociale dell'Ente.

L'affidatario individuerà la modalità e l'organizzazione più funzionale all'espletamento del servizio ed al rispetto delle normative vigenti.

ART 12- STANDARD

La preparazione e la cottura dovranno essere condotte secondo standard ben definiti e a conoscenza di tutto il personale; pertanto l'affidatario dovrà mettere a disposizione della CM Scalve, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, un piano di preparazione e cottura delle portate previste dai menù contenente:

- a) il menù con grammature;
- b) le modalità di preparazione;
- c) le tecniche di cottura impiegate.

L'affidatario dovrà rispettare tutte le leggi relative al servizio in oggetto, nonché gli standard richiesti dalla vigente normativa.



Comunità Montana di Scalve

I mezzi, le attrezzature e i recipienti utilizzati per la veicolazione, il trasporto e la conservazione dei pasti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia che si intende integralmente richiamata.

L'Appaltatore dovrà eseguire un'accurata pulizia giornaliera dei mezzi di trasporto al fine di evitare ogni possibile contaminazione degli alimenti trasportati. Le operazioni di sanificazione dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia ed eseguite almeno due volte alla settimana.

ART. 13 - AUTOCONTROLLO IGIENICO SANITARIO

Il centro/locale di preparazione dei pasti dovrà essere dotato di un piano di autocontrollo secondo il sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), di un piano per la sicurezza alimentare e dovrà, inderogabilmente, rispettare le normative in materia di igiene delle produzioni alimentari, applicando le procedure previste dal suddetto sistema.

I dati relativi ai controlli effettuati dovranno essere registrati, aggiornati e tenuti presso il centro/locale di preparazione dei pasti a disposizione dell'autorità sanitaria incaricata dell'effettuazione dei controlli.

È fatto obbligo, a cura e spese dell'affidatario l'applicazione della normativa in materia di sicurezza alimentare per tutte le fasi/attività esplicitamente ed implicitamente previste dal capitolato.

In relazione alle attività di cui sopra, l'affidatario dovrà designare, entro 15 giorni dalla firma del contratto, un proprio rappresentante che assumerà la qualifica e le responsabilità proprie dell'operatore del sistema alimentare come definito dal Regolamento CE n. 178/2002 per l'intero servizio oggetto del contratto. Il suo nominativo dovrà essere comunicato alla CM Scalve.

Il responsabile di questo servizio dovrà verificare l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro verso i lavoratori, impegnando l'aggiudicatario ad uniformarsi alle normative vigenti.

ART. 14- INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non da luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente dell'Appaltatore, della Comunità Montana di Scalve, che gli stessi non possono evitare con l'esercizio della diligenza richiesta nel presente capitolato (terremoti, inondazioni, disordini civili, emergenze sanitarie ecc.). In occasione di tali eventi se l'interruzione del servizio non è già decretata dalle Istituzioni pubbliche superiori (Stato, Regione), la Comunità Montana e la Ditta si riservano la possibilità di sospendere l'esecuzione del servizio senza alcun preavviso.



Comunità Montana di Scalve

In caso di sciopero del personale dipendente dall'Appaltatore o di improvvisi inconvenienti tecnici (interruzione di energia elettrica, erogazione del gas o gravi guasti agli impianti etc.) tali da impedire la produzione di pasti caldi, l'Appaltatore dovrà assicurare la fornitura di pasti freddi alternativi di uguale valore nutrizionale ed economico rispetto a quelli abitualmente previsti nel menù.

In caso di sciopero del personale dipendente dall'Appaltatore questi è tenuto a comunicare il disservizio alla CM Scalve nei termini stabiliti dalle vigenti leggi in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali impegnandosi a garantire la continuità del servizio. A tal fine potranno essere concordate tra l'Appaltatore e la CM Scalve, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative.

In caso di sciopero del personale scolastico per l'intera giornata o di altri eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, la Cm Scalve si impegna a dare preavviso all'Appaltatore con il massimo anticipo possibile.

ART. 15- ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'Appaltatore deve garantire l'accesso agli incaricati della Comunità Montana di Vilminore di Scalve in qualsiasi luogo, compreso il centro di cottura, ed in ogni orario per esercitare il controllo sull'efficienza e sulla regolarità dei servizi.

La Comunità Montana si riserva la facoltà di effettuare controlli in qualsiasi momento e senza preavviso all'Appaltatore, con proprio personale o tramite incaricati e/o consulenti specializzati.

Nello svolgimento dell'attività di controllo si dovrà assolutamente evitare che la procedura provochi una qualsiasi interferenza con il buon andamento del servizio stesso.

La CM Scalve farà pervenire per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando le eventuali prescrizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

L'Appaltatore sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi formulati. Sono fatte salve le norme relative alle applicazioni delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 16 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti. L'affidatario si obbliga ad eseguire il servizio direttamente avvalendosi di proprio personale qualificato che impiegherà sotto la sua responsabilità. Il numero di persone impegnate pertanto deve essere tale da garantire l'efficienza, l'ordine e la tempestività.

L'affidatario sarà tenuto al rispetto della clausola sociale qualora prevista dal contratto nazionale di categoria.



Comunità Montana di Scalve

Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa vigente.

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, l'Appaltatore deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli Infortuni sul lavoro, di igiene sul lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di previdenza e disoccupazione, invalidità e vecchiaia e malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori. A tal fine la Comunità Montana si riserva il diritto di richiedere all'impresa la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi.

La Comunità Montana non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo, conseguenti a vertenze con il personale dell'Appaltatore o per attività inerenti il servizio da esso svolto, restando totalmente estraneo al rapporto di impiego costituito tra la Ditta e il personale dipendente ed è sollevato da ogni responsabilità per eventuali inadempienze dell'Appaltatore nei confronti del personale stesso.

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro è fatto obbligo l'Appaltatore di attenersi a quanto è previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui D. Lgs. 9/04/2008, n. 81 e s.m.i., assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale da cui rendere sollevato e indenne la Comunità Montana.

Prima dell'inizio delle attività l'Appaltatore deve redigere la Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro, ai sensi della citata normativa.

Qualora l'aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'ente può procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio al soggetto che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

ART. 17 – INDUMENTI DI LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

L'Appaltatore deve fornire a ciascun operatore indumenti di lavoro (camici, davanti, copricapo, guanti monouso ecc.), come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio e dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti a seguito della valutazione dei rischi (mascherine, guanti ecc.) di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni. Durante l'esecuzione del servizio il personale dovrà esporre, in modo che sia visibile, il cartellino di identificazione riportante la ragione sociale dell'Appaltatore, il nome e cognome del dipendente. Tutti gli indumenti di lavoro, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale, dovranno essere custoditi all'interno di specifici armadietti conformi alle prescrizioni di legge. E' a carico dell'Appaltatore la fornitura degli armadietti per il personale dipendente in servizio presso i locali di consumo dei pasti.



Comunità Montana di Scalve

ART. 18– ORGANICO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Appaltatore, per l'effettuazione del servizio, deve impiegare il proprio personale in numero tale da assicurare tempi di esecuzione adeguati ad una tempestiva ed ordinata esecuzione del servizio stesso.

Il personale impiegato e l'organizzazione dello stesso dovrà prevedere un numero adeguato di personale addetto alla produzione, al trasporto e alla distribuzione/somministrazione dei pasti nonché all'espletamento delle altre mansioni previste dal presente capitolato.

La CM Scalve si riserva il diritto di chiedere all'Appaltatore la sostituzione del personale, da esso dipendente, ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi. In tal caso, l'Appaltatore provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere per il CM Montana.

Tutto il personale addetto alla manipolazione, preparazione e distribuzione degli alimenti deve essere in regola con quanto stabilito dalla legislazione vigente e dall'autorità sanitaria.

Il personale addetto alla preparazione e distribuzione dei pasti dovrà aver seguito, con esito favorevole, specifici corsi di formazione, dovrà essere costantemente aggiornato sulle tecniche inerenti il servizio ed attenersi alle procedure operative previste nel manuale di autocontrollo HACCP adottato.

L'Appaltatore dovrà prevedere un programma di addestramento e formazione per il personale addetto.

L'attività di formazione da attivare nei confronti del proprio personale sarà oggetto di valutazione in sede di aggiudicazione.

Prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Comunità Montana di Scalve il nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute, delle sedi di lavoro, nonché della posizione contributiva. Per il personale con responsabilità dovrà essere trasmesso anche il curriculum professionale. Ogni variazione deve essere comunicata per iscritto al Comune entro 5 giorni.

ART. 19 – RAPPORTO DI LAVORO E CLAUSOLA SOCIALE

Il personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, deve essere dipendente dell'Appaltatore e quindi indicato nel libro paga dell'Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme di legge, di regolamento e dei contratti collettivi nazionali di categoria che disciplinano il trattamento giuridico ed economico dei propri dipendenti, nonché delle norme in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore, anche se non aderente alle associazioni firmatarie degli accordi, dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori che costituiscono oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria di inquadramento, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo di



Comunità Montana di Scalve

lavoro che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa, in sede nazionale e/o provinciale.

Per quanto riguarda il personale addetto alla preparazione dei pasti l'Appaltatore si riserva la facoltà di assumere il personale già in servizio e presente nella precedente gestione con adeguato livello.

Anche per detto personale l'Appaltatore dovrà garantire il rispetto degli accordi scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché quella integrativa aziendale e sottoscritti dagli attuali appaltatori e dalle OO.SS.LL

Il numero di lavoratori di cui si compone l'organico impiegato per l'espletamento del servizio, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in fase di offerta dall'Appaltatore, fatto salvo l'eventuale integrazione o riduzione nel corso del servizio, in ragione delle variazioni del numero dell'utenza. Tali variazioni devono essere necessariamente approvate dalla Comunità Montana Comune.

In caso di assenza del personale la Ditta deve provvedere alla sostituzione entro 24 ore.

La ditta appaltatrice dovrà nominare un responsabile, che dovrà essere disponibile nell'arco dell'orario di servizio ed eventualmente reperibile nelle 24 ore.

La ditta, prima dell'inizio del servizio, fornirà alla Comunità Montana l'elenco nominativo del personale operativo che sarà impiegato con indicazione delle mansioni espletate (cuoco ed eventuale aiuto-cuoco o altro) e del tipo di rapporto contrattuale e comunicherà gli eventuali aggiornamenti.

Tutto il personale della ditta deve assumere un comportamento corretto ed un contegno adeguato e mantenere il segreto e la totale riservatezza sui fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

La ditta si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualsiasi titolo.

La sostituzione per malattia del personale dovrà essere immediata e tale da mantenere il rapporto numerico garantito; il personale supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello sostituito. L'affidatario è tenuto ad osservare le disposizioni del vigente CCNL e dell'Accordo integrativo territoriale per i lavoratori delle Cooperative Sociali, concernenti i "cambi di gestione". Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'operatore economico aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57, comma 1, del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015.

L'impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché alle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.



Comunità Montana di Scalve

La ditta è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, sollevando in ogni caso la Comunità Montana da ogni responsabilità civile e penale anche nei confronti di terzi. Eventuali inadempienze saranno oggetto di immediata segnalazione da parte della Comunità Montana all'autorità competente. La ditta fornirà alla Comunità Montana copia della documentazione relativa all'adozione delle misure previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro.

L'Impresa ha l'obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi sollevando in ogni caso la Comunità Montana da ogni responsabilità civile e penale anche nei confronti di terzi.

L'Impresa si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio, pena la sospensione del pagamento delle competenze spettanti.

ART. 20- RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve nominare e comunicare all'Amministrazione del Comune di Vilminore di Scalve ed alla CM Scalve il nominativo del Responsabile del Servizio a cui affidare la direzione dello stesso nel suo complesso.

Il Responsabile del Servizio, il cui curriculum sarà oggetto di valutazione nell'offerta qualitativa, sarà il referente responsabile nei confronti della Comunità Montana e avrà quindi la capacità di rappresentare ad ogni effetto la Ditta appaltatrice.

Il Responsabile del Servizio ha l'obbligo di reperibilità nei giorni e negli orari di svolgimento del servizio e provvederà a garantire il buon andamento del servizio, anche attraverso la verifica della qualità percepita dagli utenti e la rispondenza del servizio stesso alle prescrizioni di legge e del presente capitolato.

Il Responsabile del Servizio deve garantire altresì la massima collaborazione ai referenti di CM Scalve.

In caso di assenza o impedimento del suddetto Responsabile (ferie, malattia, ecc.) la Ditta provvederà tempestivamente a nominare un sostituto di pari professionalità dandone comunicazione alla Comunità Montana.

ART. 21 - ONERI ECONOMICI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie all'espletamento del servizio oggetto del capitolato sono interamente a carico dell'Appaltatore.



Comunità Montana di Scalve

L'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni e/o modificare i prezzi concordati, a causa di errata o insufficiente valutazione dell'onerosità del servizio e dei tempi occorrenti per eseguirlo, adducendo a pretesto la presenza di fatti di cui non era stato precedentemente informato o che non aveva previsto.

È inoltre inteso che l'Appaltatore riconosce che deficienze di dati, indeterminazione e discordanza delle condizioni dell'appalto accettato, oltre a non poter in alcun modo giustificare richieste di maggiori compensi, non possono in alcun modo essere motivo di esoneri di responsabilità per difetti o anomalie delle prestazioni oggetto del contratto. E' comunque obbligo/diritto dell'Appaltatore segnalare tempestivamente tali deficienze o discordanze e richiedere chiarimenti o proporre preventivamente idonee soluzioni direttamente alla CM Scalve

L'Appaltatore è, altresì, tenuto ad accettare le eventuali variazioni delle sedi e/o degli orari di erogazione del servizio dovute ad oggettive esigenze organizzative o comunque motivate dall'Amministrazione

ART. 22 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali e per risarcimento danni.

Durante l'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi, anche conseguenti all'operato dei suoi dipendenti e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo.

E' fatto dunque obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione e i dipendenti di CM Scalve sollevati e indenni da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

L'Appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti dalla consumazione da parte dei fruitori di eventuali cibi contaminati e/o avariati e pertanto risponde direttamente dei relativi danni alle persone.

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dalla ditta aggiudicataria in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

Grava altresì sull'Appaltatore l'obbligo, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo contrattualmente definito, di stipulare apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) e Prestatori d'Opera (R.C.O.) durante il predetto servizio, stipulata presso compagnia di assicurazione e riferita specificamente al presente appalto, con espressa conferma di copertura, per la R.C.T. dei danni da avvelenamento, ingestione di sostanze nocive e tossinfezioni derivanti da alimenti somministrati nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto; la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo UNICO inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro/persona/cosa. Nel novero dei "terzi" della Copertura R.C.T. dovranno essere espressamente inclusi gli Utenti del Servizio.

La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:



Comunità Montana di Scalve

- RC personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- Danni a terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività;
- Danni a terzi da incendio;
- Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dell'appalto.

La copertura contro i rischi R.C.O. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con un sotto limite di Euro 1.500.000,00 per Persona.

La polizza R.C.T. /R.C.O. dev'essere mantenuta in vigore fino alla scadenza dell'appalto e comunque fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte della CM Scalve .

Qualora l'appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo corredando le medesime di appendice dalla quale risulti che i massimali e le garanzie richieste s'intendono espressamente operanti per il servizio svolto per la CM Scalve, specificatamente per il presente contratto.

I suddetti contratti assicurativi devono essere depositati, in copia, presso l' almeno cinque giorni prima della data di inizio del servizio.

ART. 23 - DIVIETO DI SUBAPPALTO O CESSIONE DI CONTRATTO

E' vietato cedere anche parzialmente o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione e fatti salvi i maggiori danni accertati.

Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con la Comunità Montana di Scalve. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dalla Comunità Montana che può esprimersi a sua discrezione: in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

ART. 24 - COMPETENZE DELLA COMUNITA' MONTANA DI SCALVE

L'ufficio Servizi Sociali della CM Scalve provvede:

- a) a dare informazioni ai cittadini sul servizio;
- b) a raccogliere le domande;
- c) a valutare la situazione globale dell'utente che richiede il servizio;
- d) ad effettuare un monitoraggio sulla situazione dell'utente;
- e) a comunicare all' affidatario ogni qual volta interviene una variazione;
- f) alla verifica dei pasti erogati per ogni singolo utente, al calcolo della quota di compartecipazione
posta a carico dell'utente stabilita annualmente con le delibere dei servizi a domanda individuale e a fatturare il relativo costo ogni mese;
- g) alla sospensione del servizio qualora le condizioni subiscano cambiamenti, facendo venir meno i requisiti necessari, o nel caso in cui il pasto non venga utilizzato per le finalità previste.



Comunità Montana di Scalve

La CM Scalve si impegna altresì ad una continua collaborazione con il referente del servizio individuato dall'affidatario, al fine di un ottimale svolgimento delle attività.

ART. 25 – TUTELA DELLA PRIVACY

In materia di trattamento dei dati personali trova applicazione il nuovo regolamento europeo sulla Privacy – GDPR 2016/679:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti allo svolgimento della procedura di gara, sino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione;
- i soggetti e le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:
 - a) il personale interno dell'Amministrazione addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
 - a) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - a) ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge nr. 241/90;
- il titolare del trattamento dei dati per la Comunità Montana è il Legale Rappresentante, nella persona del Presidente Pro Tempore.

L'aggiudicatario del contratto dovrà impegnarsi, in sede di stipula del contratto a garantire l'ottemperanza agli obblighi previsti dal regolamento europeo privacy GDPR 2016/679 e ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e alle informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Art. 26 - ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Prima dell'inizio delle attività, la ditta fissa la propria sede organizzativa con un recapito presso il quale sia attivato collegamento telefonico e mail in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di apertura dei servizi e nominerà un responsabile aziendale.

Presso il recapito di tale sede presta servizio il personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

Presso tale recapito sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che la Comunità Montana intenda far pervenire alla ditta.

Il responsabile risponde dei rapporti contrattuali fra ditta, la Comunità Montana e rappresenta per la Comunità Montana la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione e l'esecuzione del servizio.



Comunità Montana di Scalve

Art. 27- PENALITA'

La ditta nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante. Qualora risultino ai referenti della Comunità Montana mancanze di qualsivoglia natura, queste verranno direttamente contestate al responsabile dell'appalto; nel caso in cui dalla mancanza segnalata possa derivare alla ditta una sanzione, la contestazione dell'addebito o degli addebiti avverrà mediante lettera formale a firma del responsabile del servizio da notificare nei modi di legge. Qualora nel termine di dieci giorni decorrenti da quello successivo alla notifica, il concessionario non avrà prodotto alcuna nota esaurientemente giustificativa dell'infrazione effettuata, si procederà senza ulteriore avviso con determinazione dirigenziale all'applicazione della o delle penalità.

Ove la Ditta non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi, comunque, le disposizioni del presente capitolato è tenuta al pagamento di una penale fissata a discrezione dell'Amministrazione in relazione all'entità del disservizio o dell'omissione, sino al 5% (cinqueper cento) della fattura mensile. Le penalità applicate saranno detratte sulla fatturazione del mese successivo.

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, la Comunità Montana può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto.

Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dar luogo a penalità sono:

- ritardi nella preparazione e somministrazione dei pasti;
- inadeguata igiene dei locali, delle attrezzature e degli utensili
- inosservanza delle norme igienico-sanitarie da parte del personale della ditta;
- inosservanza delle norme in materia di tutela del minore e relative responsabilità ad esso correlate;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
- comportamento scorretto verso gli utenti.

Art. 28 - NORME SULLA SICUREZZA- DUVRI

La Ditta ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e dei necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. Sono a carico della Ditta le spese per l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire l'incolumità dei propri dipendenti, nonché dei terzi, dispensando da qualsiasi responsabilità in merito l'Amministrazione appaltante.



Comunità Montana di Scalve

Si precisa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e della legge 03.08.2007 n. 123 recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” che il servizio di cui al presente appalto presenta rischi da interferenze come ascritti nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) allegato al presente capitolato (Allegato B1).

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, l'appaltatrice è tenuta ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta e che i predetti costi dovranno essere ricompresi nel prezzo offerto in base a valutazioni dell'impresa concorrente

Art.29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, può risolvere il contratto per inderogabili esigenze pubbliche o per gravi inadempimenti della ditta appaltatrice, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e precedente articolo 30

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, nelle seguenti ipotesi:

- per interruzione non motivata del servizio;
- in caso di abbandono del servizio;
- in caso di contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale della ditta appaltatrice;
- qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempimenti tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di svolgimento di attività commerciale (escluse le attività indicate all'art. 7 del presente capitolato)
- in caso di inosservanza delle norme di gestione ed igienico– sanitarie nella conduzione del servizio (casi di grave tossinfezione alimentare, mancata osservanza della procedura di sicurezza – sistema HACCP);
- in caso di inosservanza delle norme relative alla tutela del minore e responsabilità ad esso correlate;
- perdita dei requisiti previsti per l'espletamento del servizio;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'aggiudicatario;
- qualora l'aggiudicatario si renda colpevole di frode;
- in caso di cessione e subappalto dell'attività ad altri;
- inosservanza delle norme di legge e contrattuali nei confronti del proprio personale;
- per inadempimenti reiterati, nel corso del medesimo anno, per più di tre volte, che la Comunità Montana giudicherà non più sanzionabili, tramite penali.



Comunità Montana di Scalve

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta alla ditta alcun indennizzo, e la Comunità Montana ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato alla Comunità Montana.

La Comunità Montana comunicherà la risoluzione del contratto alla Ditta con raccomandata R.R. o tramite PEC.

In caso di risoluzione del contratto la Comunità Montana potrà scegliere:

- di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni.
- affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto alla ditta aggiudicataria.

E' sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi l'Amministrazione su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di alcun genere.

ART. 30– REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI CONTRATTUALI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del Codice, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi.

In particolare, la clausola di cui al presente articolo si potrà attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto. Tra le particolari condizioni di natura oggettiva che possono determinare la revisione dei prezzi si considerano anche gli eventuali aumenti al costo della manodopera determinati dall'eventuale rinnovo del CCNL di riferimento durante il periodo di durata del contratto di appalto.

L'eventuale revisione dei prezzi contrattuali sarà consentita esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata, corredata da idonea documentazione a comprova del realizzarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui al comma che precede. Il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa; tale provvedimento viene inviato via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione.

La revisione dei prezzi opera laddove sia comprovata variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo contrattuale. Di tale variazione potrà essere riconosciuta una revisione pari all'80 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Art. 31 – RECESSO UNILATERALE DELL'APPALTATORE E DELLA STAZIONE APPALTANTE



Comunità Montana di Scalve

Qualora l'Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, la Comunità Montana avrà facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni,

L'Amministrazione appaltante ha il diritto di recedere unilateralmente in qualunque tempo dal contratto, per motivate ragioni di pubblico interesse o necessità, previo il pagamento del corrispettivo contrattuale del servizio eseguito.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione da darsi con un preavviso non inferiore a sessanta giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà sciolto senza che per ciò, la ditta medesima possa mai avanzare all'Amministrazione alcuna pretesa di rivalsa, risarcimenti, interessi, compensi, indennizzi, altra indennità o richiesta o eccezione di qualunque natura e specie o a qualsiasi altro titolo, oppure chiedere corrispettivi contrattuali diversi da quelli stabiliti.

Art. 32- GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs nr. 36/2023 l'impresa aggiudicataria deve costituire, prima della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di:

- cauzione, costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o intitoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione;
- fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs nr. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dell'art. 161 del D.Lgs nr.58/1998.

La garanzia definitiva è pari al 10% dell'importo contrattuale, a salvaguardia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa della cattiva esecuzione del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo che l'Amministrazione dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell'appalto aggiudicato all'impresa in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della stessa.

La garanzia definitiva è ridotta al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In tal caso il concorrente dovrà produrre un'apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito.

L'amministrazione può richiedere all'impresa aggiudicataria la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte in caso di inottemperanza; la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'impresa.



Comunità Montana di Scalve

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

La cauzione dovrà essere prestata con la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'esecuzione dell'art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale) comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Comunità Montana di Scalve, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 33- AGGIUDICAZIONE APPALTO-STIPULA CONTRATTO E RELATIVE SPESE ED ONERI ACCESSORI

Entro i termini indicati dalla Comunità Montana, l'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione che verrà richiesta a comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara e alla costituzione della cauzione definitiva pena la revoca dell'aggiudicazione. L'aggiudicatario è obbligato alla stipula del contratto entro i termini indicati dall'amministrazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione.

Sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese, tasse e imposte, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti il presente capitolato e il contratto da stipularsi presso la Comunità Montana di Scalve in forma pubblica amministrativa.

ART. 34- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tra le parti vi è obbligo del rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del contratto. E' fatto obbligo per l'aggiudicataria di comunicare alla Comunità Montana di Scalve gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso e ogni susseguente variazione.

Art. 35 - REFERENTE DELLA COMUNITA' MONTANA

L'Ente nomina quale referente la Responsabile dell'Area Servizi Socio-Assistenziali della Comunità Montana a cui la ditta si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo.



Comunità Montana di Scalve

Art. 36 – CONTROVERSIE

Per le controversie relative all'esecuzione del contratto, il Foro competente è quello di Bergamo. In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio, l'impresa appaltatrice non potrà sospendere o interrompere il servizio pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'Ente di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti, oltre a dichiarare inadempiente l'appaltatore.

Art. 37- CLAUSOLA INTEGRATIVA

La Comunità Montana di Scalve attualmente sta gestendo il suddetto servizio su delega del Comune di Vilminore di Scalve. Qualora il Comune suddetto revocasse la delega per il servizio indicato ed assegnasse la delega ad altro soggetto nel periodo, la Comunità Montana di Scalve può recedere dal contratto con un preavviso di mesi tre, fermo restando la possibilità di cessione del contratto medesimo al nuovo soggetto che eserciterà i servizi sociali per conto dei Comuni.

ART. 38- DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente capitolato si rimanda al D.Lgs nr. 36/2023, al Codice Civile, alle norme e ai regolamenti vigenti in materia. L'appaltatore è comunque tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale senza che nulla possa essere richiesto o preteso per eventuali conseguenti oneri aggiuntivi. Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nella lettera di invito.

Vilminore di Scalve, 17.05.2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO-ASSISTENZIALE
Dott.ssa Veronica Giudici**

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.